



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N°1 del 01/07/2015

INDICE

PREMESSA

- 1. ATTIVITA' di BASE**
- 2. ATTIVITA' GIOVANILE AGONISTICA**
- 3. ATTIVITA' di CALCIO FEMMINILE**
- 4. ATTIVITA' di CALCIO a 5**
- 5. ATTIVITA' SCOLASTICA**
- 6. TUTELA della SALUTE e della SICUREZZA**
- 7. NORME GENERALI per lo svolgimento delle attività giovanili**
- 8. REGOLAMENTAZIONE dei TORNEI organizzati dalle società**

Premessa

Principi fondamentali

- *IL DIRITTO DI DIVERTIRSI E GIOCARE;*
- *IL DIRITTO DI FARE SPORT;*
- *IL DIRITTO DI BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO;*
- *IL DIRITTO DI ESSERE CIRCONDATO ED ALLENATO DA PERSONE COMPETENTI;*
- *IL DIRITTO DI SEGUIRE ALLENAMENTI ADEGUATI AI SUOI RITMI;*
- *IL DIRITTO DI MISURARSI CON GIOVANI CHE ABBIANO LE SUE STESSE POSSIBILITÀ DI SUCCESSO;*
- *IL DIRITTO DI PARTECIPARE A COMPETIZIONI ADEGUATE ALLA SUA ETÀ;*
- *IL DIRITTO DI PRATICARE SPORT IN ASSOLUTA SICUREZZA;*
- *IL DIRITTO DI AVERE I GIUSTI TEMPI DI RIPOSO;*
- *IL DIRITTO DI NON ESSERE UN CAMPIONE.*

Anche l'UEFA, riunitasi in più occasioni con le 54 Federazioni calcistiche associate, nel trattare argomenti che riguardano il calcio giovanile (e quello di base in particolare), sottolinea i concetti espressi nella "Carta dei diritti" e, per conferire loro un significato più pregnante, li ha raccolti in un decalogo che riteniamo utile porre all'attenzione degli operatori del calcio giovanile:

- *IL CALCIO È UN GIOCO PER TUTTI;*
- *IL CALCIO DEVE POTER ESSERE PRATICATO DOVUNQUE;*
- *IL CALCIO È CREATIVITÀ;*
- *IL CALCIO È DINAMICITÀ;*
- *IL CALCIO È ONESTÀ;*
- *IL CALCIO È SEMPLICITÀ;*
- *IL CALCIO DEVE ESSERE SVOLTO IN CONDIZIONI SICURE;*
- *IL CALCIO DEVE ESSERE PROPOSTO CON ATTIVITÀ VARIABILI;*
- *IL CALCIO È AMICIZIA;*
- *IL CALCIO È UN GIOCO MERAVIGLIOSO;*
- *IL CALCIO È UN GIOCO POPOLARE E NASCE DALLA STRADA*

In queste affermazioni, riportate peraltro su un documento-video ufficiale, si richiama l'attenzione circa i modelli educativi a cui si devono riferire tutte le attività promosse, organizzate e praticate nei Settori Giovanili.

Negli intendimenti UEFA è considerato di estrema rilevanza il ruolo del calcio come agente efficace di integrazione sociale ed è per questo che il massimo organismo del calcio europeo invita le Federazioni a porsi il problema del “recupero” del calcio di strada (Grassroots Football), soprattutto come filosofia di fondo della didattica applicata.

Al fine di indurre le Federazioni Nazionali ad una maggiore attenzione al calcio di base e allo sviluppo delle attività secondo gli intendimenti appena descritti, la UEFA ha istituito la “*UEFA Grassroots Charter*”, la “*Carta del Calcio di Base*” a cui hanno aderito la maggior parte delle Federazioni Calcistiche Nazionali Europee che possiedono i requisiti minimi richiesti dalla UEFA stessa. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha aderito il 24 marzo 2009, con la sottoscrizione della “Carta” da parte del Presidente Giancarlo Abete e del Presidente della UEFA Michel Platini.

1 ATTIVITÀ DI BASE

1.1 Norme regolamentari dell'attività di base

L'attività delle categorie di Base ha carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico ed è organizzata su base strettamente locale.

1. Partecipano all'attività le seguenti categorie di calciatori:

- Piccoli Amici
- Pulcini
- Esordienti

2. L'attività è suddivisa in due fasi: quella autunnale e quella primaverile (all'inizio della fase primaverile è possibile iscrivere nuove squadre).

Le Società possono partecipare ai tornei organizzati nell'ambito dell'attività di base con una o più squadre, favorendo la massima partecipazione dei tesserati alla attività. Alle gare partecipano il numero di calciatori previsto per ogni specifica attività.

Le formazioni, indicate nell'elenco da presentare all'arbitro, possono essere composte da soli bambini, da sole bambine o possono essere anche miste.

3. Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, organizzano, in conformità agli indirizzi fissati dal Settore Giovanile e Scolastico, uno o più tornei della durata complessiva di almeno tre mesi. Inoltre, tenendo conto della realtà nella quale operano, al fine di organizzare un'attività più omogenea sotto il profilo tecnico-didattico, devono, per quanto possibile, suddividere le squadre all'interno dei gironi per fasce d'età.

4. Le Società, al momento dell'iscrizione ai Tornei Federali presentano l'elenco nominativo dei componenti la squadra, indicando l'anno di nascita di ciascun bambino/a.

5. Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, in caso di necessità, possono inserire nel medesimo girone due o più squadre di una stessa Società.

6. E' vietata la partecipazione di uno stesso giocatore a due gare di Torneo che si svolgono nella stessa giornata solare

7. Tenuto conto della giovane età i/le bambini/e non devono disputare più di una gara nelle giornate del sabato e della domenica della stessa settimana, salvo che non sia evitabile per oggettive ragioni organizzative. Tale disposizione si applica sia nel caso in cui le squadre di una stessa società siano inserite in gironi diversi, sia nel caso in cui siano inserite nel medesimo girone.

Si riportano di seguito le disposizioni che regolano lo svolgimento dell'attività di base.

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC emanerà con delibera del Consiglio Direttivo apposita circolare esplicativa.

a) Limiti di età per la partecipazione dei calciatori all'attività di Base

PICCOLI AMICI

Bambini e bambine che abbiano anagraficamente compiuto il quinto anno di età, ma che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto l'ottavo anno di età.

PICCOLI AMICI 1° - 2° anno

Bambini e bambine che abbiano anagraficamente compiuto il quinto anno di età, ma che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il sesto anno di età.

PICCOLI AMICI 3° - 4° anno

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il 6° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto l'8° anno di età.

PULCINI

Bambini e bambine che hanno anagraficamente compiuto l'ottavo anno di

età, ma che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 10° anno di età.

PULCINI 1° ANNO

Bambini e bambine che hanno anagraficamente compiuto l'ottavo anno di età a partire dall'1 gennaio dell'anno in cui ha inizio la corrente stagione sportiva (attività prevista solo nella fase primaverile).

PULCINI 2° ANNO

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto l'8° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 9° anno di età.

PULCINI 3° ANNO

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il 9° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 10° anno.

ESORDIENTI

Bambini e bambine che abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il dodicesimo.

ESORDIENTI 1° ANNO

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il 10° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto l'11° anno di età. Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a difficoltà di ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n°3 calciatori appartenenti alla fascia d'età immediatamente inferiore, sempre che abbiano compiuto il 10° anno di età.

ESORDIENTI 2° ANNO

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto l'11° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 12° anno di età.

Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a difficoltà di ordine demografico, è concessa la possibilità

di utilizzare n° 3 o 5 calciatori appartenenti alla fascia d'età immediatamente inferiore, per disputare, rispettivamente, attività ufficiale 9c9 o 11c11.

Inoltre, nel caso in cui sussista l'impossibilità di far partecipare le bambine appartenenti alle diverse categorie e fasce d'età con i bambini di pari età (in qualsiasi fascia d'età

delle categorie “Pulcini”, “Esordienti” o “Giovanissimi”), si potrà richiedere deroga al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico per la partecipazione di tali ragazze alla categoria o fascia d’età inferiore di un anno alla propria, presentando specifica richiesta al Comitato Regionale territorialmente competente, per il tramite della rispettiva Delegazione della LND, allegando all’istanza una dichiarazione firmata dagli esercenti la potestà genitoriale (vedasi fac-simile e schema riepilogativo delle opportunità in allegato). La deroga verrà rilasciata dal Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, previo parere del Comitato Regionale LND competente territorialmente.

Nella categoria “Piccoli Amici”, la partecipazione all’attività della fascia d’età inferiore di un anno alla propria sarà, invece, automaticamente consentita alle bambine, senza necessità della richiesta di deroga.

Il Settore Giovanile e Scolastico prenderà comunque in esame eventuali ulteriori richieste di deroga diverse da quelle previste, purché opportunamente motivate.

Tabella riepilogativa dei limiti d’età e delle modalità di gioco delle categorie di base

CATEGORIA	ATTIVITÀ DI GARA	ETÀ DI RIFERIMENTO
Piccoli Amici	2c2 - 3c3 - 4c4 - 5c5 e alternate a giochi di vario genere	5 - 6 / 7 - 8 anni (dall’1.1.2007, purché abbiano compiuto 5 anni)
Piccoli Amici 1°-2° anno	2c2 - 3c3 alternate a giochi di vario genere	5 - 6 anni (dall’1.1.2009, purché abbiano compiuto 5 anni)
Piccoli Amici 3°-4° anno	4c4 - 5c5 alternate a giochi di vario genere	7 - 8 anni (2007 e 2008)
Pulcini 1° anno* (Solo fase primaverile)	5c5	8 anni (2007)
Pulcini 2° anno	7c7	9 anni (2006)
Pulcini età mista	7c7	8-9-10 anni (dall’1.1.2005 - 8 anni compiuti)
Pulcini 3° anno	7c7	10 anni (2005)
Esordienti 1° anno	9c9	11 anni (2004)
Esordienti età mista	9c9	10 - 11 - 12 anni (dall’1.1.2003 - 10 anni compiuti)
Esordienti 2° anno	9c9 o 11c11	12 anni (2003)

* L’attività prevista per i nati nel 2007 dovrà essere svolta nella prima fase autunnale prevedendo attività di gioco partita 5c5 alternata ad attività di gioco-esercizio, come di norma avviene nella categoria Piccoli Amici, denominata attività “Piccoli Amici 2007”. L’attività Pulcini 1° anno potrà essere organizzata solo a partire dalla fase primaverile.

(Per gli anni di nascita, le tipologie dei campi e gli ulteriori dettagli, vedere l'allegato n°1)

b) Conduzione tecnica delle squadre

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un Istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

c) Arbitraggio delle gare

Le gare della categoria Pulcini dovranno essere arbitrate con il “metodo dell'autoarbitraggio”.

Tale opportunità prevede che la gara venga arbitrata dagli stessi giocatori che disputano la gara, delegando al dirigente arbitro ed ai tecnici responsabili delle squadre che si confrontano eventuali e particolari interventi di mediazione e supporto.

Il Settore Giovanile e Scolastico incoraggia comunque ad utilizzare tale metodo anche nella categoria Esordienti.

Nella categoria Esordienti, per l'arbitraggio delle gare si deve ricorrere a:

- Tecnici: a tal proposito potrà essere utilizzata una delle seguenti formule:
 - o Tecnici della società ospitante
 - o Tecnici della società ospitata
 - o Arbitraggio di un tempo ciascuno da parte dei tecnici di entrambe le squadre ed un tempo con formula dell'autoarbitraggio
- Calciatori della categoria Allievi e Juniores tesserati per le stesse Società
- Dirigenti, solo se appositamente istruiti al riguardo a seguito di un Corso sul Regolamento di Giuoco tenuto dalla FIGC
- Auto arbitraggio

Per i Tecnici e i giovani calciatori tesserati può essere presentato, quale documento di riconoscimento, la tessera ufficiale prevista per partecipare alle gare, mentre per i dirigenti deve essere presentata la tessera rilasciata dalla Delegazione della LND territorialmente competente.

Le Società, all'atto dell'iscrizione, debbono segnalare il nominativo di una o più persone che abbiano compiuto i quindici anni, tesserate per la Società o comunque per la FIGC,

da utilizzare per la direzione delle gare. Per quanto possibile, il Settore, di concerto con l'Associazione Italiana Arbitri, farà impartire alle persone segnalate lezioni sulle regole di gioco e la funzione arbitrale.

La designazione ad arbitrare la gara in programma deve essere attribuita ad una persona segnalata dalla Società ospitante; in alternativa, è possibile anche prevedere che la partita sia diretta da un rappresentante della squadra ospitata.

Al termine della gara, i dirigenti delle due squadre debbono firmare, per avallo, il rapporto del Tecnico o Dirigente-Arbitro, in cui sarà indicato il risultato e quanto riportato nel referto arbitrale. Il direttore di gara provvederà, quindi, a completare il rapporto in tutte le altre voci ivi previste (vedi esempio del modello di "referto gara" delle categorie Esordienti e Pulcini in allegato).

Il Dirigente della squadra ospitata deve comunque sottoscrivere il referto e in caso di eventuale disaccordo deve far riportare le relative osservazioni nel referto.

La Società ospitante deve trasmettere il referto arbitrale entro e non oltre la disputa della gara successiva, alla Delegazione della LND territorialmente competente.

d) "Green Card"

Nelle categorie di base dei Pulcini e degli Esordienti, coloro che vengono preposti alla direzione delle gare potranno utilizzare la cosiddetta "Green Card", il cartellino verde che premia i giovani calciatori che si rendano protagonisti di particolari gesti di "Fair Play" (Gioco Giusto) o di "Good Play" (Gioco Buono).

In sostanza gesti di significativa sportività nei confronti degli avversari, dell'arbitro, del pubblico e dei compagni di gioco o apprezzabili gesti tecnici.

Solo i casi di particolare Fair Play (Gioco Giusto) dovranno essere segnalati alla Delegazione competente per territorio, che provvederà alla più opportuna divulgazione, informando inoltre il Settore Giovanile e Scolastico che ne assicurerà la pubblicazione sul proprio sito internet.

Il numero di "Green Card" ottenute grazie ai particolari casi di "Fair Play", motivati e avallati da entrambi i dirigenti e i tecnici delle due squadre, concorrerà, al pari degli altri indicatori, a determinare la graduatoria di merito di entrambe le categorie

e) Esordienti 2° anno 11c11

Solo per questa categoria è data facoltà alle Società, purché si facciano carico dei relativi oneri finanziari, di usufruire di arbitri ufficiali dell'AIA, a condizione, però, che gli arbitri siano utilizzati in tutte le Delegazioni di competenza.

L'autorizzazione all'utilizzo degli arbitri è rilasciata dalla FIGC previo parere positivo della LND e dell'AIA. A tal fine i C.R LND di competenza, se favorevoli alle designazioni e sentite le società, presenteranno entro i tempi stabiliti richiesta alla LND, la quale trasmetterà la richiesta alla FIGC per le valutazioni di competenza. Sarà cura della FIGC acquisire il parere dell'AIA.

f) Società appartenenti alle Leghe Professionistiche

Le società appartenenti alle Leghe Professionistiche partecipano di norma alle attività delle categorie di base previste in ambito provinciale, confrontandosi con squadre dilettantistiche appartenenti alla fascia di età di un anno superiore.

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC emanerà con delibera del Consiglio Direttivo apposita circolare esplicativa.

L'attività prevista per tali società sarà pertanto la seguente:

Fascia d'età	Attività ufficiale categorie di base	Attività prevista per società di Lega Professionistica
<u>Esordienti 2° anno</u>	<u>9c9 o 11c11</u>	<u>Giovanissimi - "fascia B" o Provinciali</u>
<u>Esordienti 1° anno</u>	<u>9c9</u>	<u>Torneo Esordienti 2° anno (9c9 o 11c11)</u>
<u>Pulcini 3° anno</u>	<u>7c7</u>	<u>Torneo Esordienti 1° anno (9c9)</u>
<u>Pulcini 2° anno</u>	<u>7c7</u>	<u>Torneo Pulcini 3° anno (7c7)</u>
<u>Pulcini 1° anno</u>	<u>5c5</u>	<u>Torneo Pulcini 2° anno (7c7)</u>

g) Manifestazioni ufficiali delle categorie di base

Il Settore Giovanile e Scolastico, d'intesa con il Settore Tecnico, ed in collaborazione con le Delegazioni della LND territorialmente competenti, organizza, le seguenti Manifestazioni dedicate a:

- Categoria Piccoli Amici
- Categoria Pulcini
- Categoria Esordienti

Come da circolare esplicativa

h) “Terzo Tempo FAIR PLAY”

Il Settore Giovanile e Scolastico promuove l’organizzazione del Terzo Tempo Fair Play da parte delle società.

Nel corso del Terzo Tempo “FAIR PLAY”, le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle partecipanti una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente l’invito anche a tecnici, dirigenti e genitori delle squadre coinvolte in occasione dell’incontro.

i) Attività con Enti di Promozione Sportiva

In attesa di ridefinire il protocollo d’ intesa tra la FIGC e gli Enti di promozione sportiva non è al momento consentita alle società affiliate alla FIGC la partecipazione ad attività organizzate dagli enti stessi.

j) Attività non autorizzate (Piccoli Amici - Pulcini - Esordienti)

Alla luce del carattere eminentemente promozionale e didattico di questa attività, è vietata l’organizzazione di “provini” (o raduni selettivi) per le categorie Piccoli Amici - Pulcini - Esordienti e comunque per tutti i tesserati che non abbiano compiuto il dodicesimo anno di età (fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 3.6), così come non è consentito per queste fasce d’età dare luogo a selezioni per attività di rappresentativa.

Il mancato rispetto delle norme tecniche e/o organizzative che regolano l’attività delle categorie Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti comporterà parere negativo per la conferma, il riconoscimento o l’eventuale esclusione di tipologia alle “Scuole di Calcio”.

Coerentemente con i principi fissati, i Comitati Regionali territorialmente competenti, d’intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, possono realizzare attività adattate a specifiche esigenze territoriali e/o a criteri di sperimentazione.

Il Settore Giovanile e Scolastico verificherà il rispetto delle norme tecniche, didattiche ed organizzative relative alle categorie di base, effettuando dei controlli a campione per accertare il rispetto delle normative tecniche volte a tutelare, formare e coinvolgere i giovani calciatori, che debbono giocare comunque, indipendentemente dalle qualità tecniche di ognuno.

1.2 Scuole di Calcio

Le Scuole di Calcio e di Calcio a 5, vengono riconosciute dalla F.I.G.C. che ne cura il controllo e il coordinamento per il tramite del Settore Giovanile e Scolastico sulla base dei criteri stabiliti di intesa con il Settore Tecnico.

Il sistema di riconoscimento delle Scuole di Calcio, al fine di migliorare lo standard qualitativo delle società che svolgono attività nelle categorie di base, risulta modificato rispetto alle scorse stagioni sportive.

I criteri di riconoscimento ed i requisiti richiesti, verranno pubblicati sul successivo Comunicato Ufficiale n°2 del Settore Giovanile e Scolastico.

Il riconoscimento delle Scuole di Calcio, il relativo controllo a verifica dell'attività svolta ed il supporto fornito alle Società, sarà a cura del Settore Giovanile e Scolastico attraverso i Coordinatori Federali Regionali del Settore Giovanile e Scolastico ed i collaboratori esperti nell'ambito dell'Attività di Base.

Si allega al presente comunicato:

- il quadro riepilogativo delle attività ufficiali della stagione sportiva 2015/2016 (allegato n.1)

2) ATTIVITÀ GIOVANILE AGONISTICA

L'attività giovanile è ad indirizzo competitivo e si configura principalmente attraverso i risultati delle gare ed il comportamento disciplinare in campo e fuori di Atleti, Tecnici e Dirigenti.

Partecipano alla attività agonistica le seguenti categorie di calciatori:

- Giovanissimi
- Allievi

2.1 Categoria Giovanissimi

Limiti d'età

Possono prendere parte all'attività Giovanissimi i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo.

Composizione delle squadre

Ai campionati Giovanissimi, ad eccezione di quello Nazionale, è possibile partecipare con squadre composte da ragazzi e ragazze.

Alle ragazze viene concessa la possibilità di partecipare a tale attività, anche se appartenenti per età alla categoria “Allieve”. In tal caso è necessario presentare richiesta di deroga al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico attraverso il Comitato Regionale LND territorialmente competente, per il tramite della rispettiva Delegazione della LND, allegando all’istanza una dichiarazione firmata dagli esercenti la potestà genitoriale (vedasi fac-simile e schema riepilogativo delle opportunità in allegato).

Le società possono tesserare calciatori extracomunitari, fermo restando il rispetto delle normative federali e delle disposizioni FIFA in materia di tesseramento dei minori.

Durata delle gare

Le gare vengono disputate in due tempi di 35’ ciascuno.

Saluti

Al termine di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici devono promuovere il saluto al pubblico e fra le squadre stringendosi la mano.

Ordinamento dei campionati

L’attività della categoria Giovanissimi si articola come segue:

- **Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti**
- **Campionato Regionale Giovanissimi**
- **Campionato Provinciale e locale Giovanissimi**

Conduzione tecnica delle squadre:

CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI

Le squadre che partecipano al Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti hanno l’obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. Il nominativo dell’allenatore va comunicato entro l’inizio del campionato.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Giovanissimi hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. Il nominativo dell'allenatore va comunicato entro l'inizio del campionato.

In presenza di casi particolari e di comprovate necessità, il Presidente del Comitato Regionale LND territorialmente competente, in accordo con il Presidente Regionale dell'AIAC, può consentire l'utilizzo di tecnici non qualificati che abbiano comunque frequentato corsi CONI-FIGC.

Le determinazioni assunte dovranno comunque essere comunicate al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico.

CAMPIONATO PROVINCIALE O LOCALE GIOVANISSIMI

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un Istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

CAMPIONATO REGIONALE: CRITERI DI ESCLUSIONE E NON AMMISSIONE

Esclusione dal Campionato Regionale Giovanissimi

Le sottoindicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Giovanissimi - unitamente alle "preclusioni" contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. - comportano per la Società che le riceve l'automatica esclusione dal Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:

- a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC
- b) Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare.
- c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica.
- d) Condanna della Società per illecito sportivo.
- e) Retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica.
- f) Esclusione della Società dal campionato.
- g) Revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi esclusa dal Campionato Regionale Giovanissimi unicamente la squadra Giovanissimi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina.

In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale LND competente per territorio, corredata da una relazione del suo Presidente.

Non ammissione al Campionato Regionale Giovanissimi

Le sottoindicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Giovanissimi - unitamente alle “preclusioni” contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. - comportano per la società che le riceve la non ammissione al Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:

- a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC
- b) Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare.
- c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica.
- d) Condanna della Società per illecito sportivo.
- e) Retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica.
- f) Esclusione della Società dal campionato.
- g) Revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi non ammessa al campionato Regionale Giovanissimi unicamente la squadra Giovanissimi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina.

In caso di non ammissione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale competente per territorio, corredata da una relazione del suo Presidente.

2.2 Categoria Allievi

a) Limiti d'età

Possono prendere parte all'attività Allievi i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il quattordicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

b) Durata delle gare

Le gare vengono disputate in due tempi di 40' ciascuno.

c) Saluti

Al termine di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici devono promuovere il saluto al pubblico e fra le squadre stringendosi la mano.

d) Ordinamento dei campionati

L'attività della categoria Allievi si articola come segue:

- **CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI A e B**
- **CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI LEGA PRO DIVISIONE UNICA**
- **CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI**
- **CAMPIONATO PROVINCIALE O LOCALE ALLIEVI**

e) Conduzione tecnica delle squadre:

CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI

Le squadre che partecipano al Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. Il nominativo dell'allenatore va comunicato entro l'inizio del campionato.

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Giovanissimi hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. Il nominativo dell'allenatore va comunicato entro l'inizio del campionato.

In presenza di casi particolari e di comprovate necessità, il Presidente del Comitato Regionale LND territorialmente competente, in accordo con il Presidente Regionale dell'AIAC, può consentire l'utilizzo di tecnici non qualificati che abbiano comunque frequentato corsi CONI-FIGC.

Le determinazioni assunte dovranno comunque essere comunicate al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico.

CAMPIONATO PROVINCIALE O LOCALE ALLIEVI

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un Istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

CAMPIONATO REGIONALE: CRITERI DI ESCLUSIONI E NON AMMISSIONI

Esclusione dal Campionato Regionale Allievi

Le sottoindicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Allievi - unitamente alle "preclusioni" contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. - comportano per la società che le riceve l'automatica esclusione dal Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:

- a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
- b) Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare.
- c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica.
- d) Condanna della Società per illecito sportivo.
- e) Retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica.
- f) Esclusione della Società dal campionato.
- g) Revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi esclusa dal Campionato Regionale Allievi unicamente la squadra Allievi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina.

In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al

Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale competente per territorio, corredata da una relazione del suo Presidente.

Non ammissione al Campionato Regionale Allievi

Le sotto indicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Allievi - unitamente alle “preclusioni” contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. - comportano per la società che le riceve la non ammissione al Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:

- a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
- b) Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare.
- c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica.
- d) Condanna della Società per illecito sportivo.
- e) Retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica.
- f) Esclusione della Società dal campionato
- g) Revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi non ammessa al campionato Regionale Allievi unicamente la squadra Allievi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina.

In caso di non ammissione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale competente per territorio, corredata da una relazione del suo Presidente.

Tornei di fascia B

I Comitati Regionali e le Delegazioni della LND possono organizzare dei Tornei, per la fascia B delle categorie “Allievi” e “Giovanissimi”, riservati alle seguenti fasce d’età:

- per la categoria “Allievi”: possono partecipare i calciatori che hanno compiuto il 14° anno di età, ma che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 15° anno di età.
- per la categoria “Giovanissimi”: possono partecipare i calciatori che hanno compiuto il 12° anno di età, ma che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 13° anno di età.

Per tali Tornei non sono previste finali nazionali.

Tornei post-Campionato

Per l’eventuale organizzazione nel territorio regionale di Tornei post-Campionato, deve essere richiesta autorizzazione, da parte dei Comitati Regionali territorialmente competenti, al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico entro il 31 dicembre di ogni anno, che verificherà anche le condizioni economiche, e se ne darà comunicazione.

Attività di Rappresentativa

Per le Rappresentative a carattere regionale e provinciale, se costituite, è fatto obbligo la presenza ad ogni raduno e/o stage di allenamento e per partite, del seguente Staff Tecnico Federale composto da:

ALLENATORE in possesso di qualifica tecnica federale e iscritto all’albo del Settore Tecnico

DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE

MEDICO

MASSAGGIATORE

La programmazione delle attività delle Rappresentative Regionali e Provinciali dovrà tener conto prioritariamente degli impegni scolastici degli allievi.

Possono essere convocati nelle rappresentative Allievi e Giovanissimi anche calciatori che, pur partecipando, a campionati agonistici di livello superiore, rientrino comunque nei limiti d'età previsti purché la Società per cui sono tesserati partecipi al campionato di categoria.

A. Rappresentative Regionali Allievi e Giovanissimi

L'organizzazione delle attività delle Rappresentative Regionali Allievi e Giovanissimi è di competenza dei rispettivi Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Settore Giovanile e Scolastico.

2.6 Raduni e Provini per Giovani Calciatori

Raduni Giovani Calciatori

Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni e non superiore al limite massimo previsto per la categoria "Allievi.

Vengono considerati "Raduni di selezione", le attività organizzate dalle società (in proprio o in collaborazione con altri club affiliati alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti in gruppo giovani calciatori tesserati per altre società.

Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo, seppur di diversa regione.

Per le categorie "Esordienti" e "Pulcini", non è consentito dar luogo a selezioni precoci.

Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti lo vivano in modo "positivo", senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere le proprie qualità.

Per l'organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere preventiva autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio tenendo conto delle seguenti limitazioni riferite ai raduni fuori della propria regione di appartenenza (in collaborazione con altra società):

- per le società professionistiche **MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA**
- per le società dilettantistiche **MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA**

La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente competente almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno, con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare:

- a) se il raduno è organizzato “in proprio” dalla Società richiedente o per conto od in collaborazione con un'altra consorella (in quest'ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato anche le attestazioni della Società cointeressata);
- b) i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell'organizzazione del raduno per conto della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co-interessate) opportunamente tesserati per le rispettive società.
- c) categorie e classi d'età interessate, indicando per ciascuna l'elenco nominativo dei partecipanti e trasmetterlo ai Comitati Regionali di riferimento entro i 4 giorni precedenti al raduno.
- d) sede del raduno, con indicazione dell'impianto di gioco omologato, che dovrà essere coincidente con la sede della società richiedente;
- e) la data e l'orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;
- f) modalità dei svolgimento del raduno e modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di una gara della durata di 2 tempi di 40' ciascuno).
- g) il nominativo del medico presente durante il raduno.

In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione per un tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale), pertanto la partecipazione dovrà essere limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno stesso.

Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno, seppur di diversa regione, muniti del necessario “nulla osta” rilasciato dalla società di appartenenza.

È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le quali, pertanto, non possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco.

I Comitati Regionali territorialmente competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni, d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, soltanto dopo aver accertato l'espletamento di tutte le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, una azione di controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari.

I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la documentazione ad esso relative.

Provini presso le società

(giovani calciatori sottoposti a prova)

Vengono considerati "Provini", le modalità con cui una società, convoca un giocatore di altra società presso la propria struttura per "sottoporlo a prova", prevedendo l'inserimento in un proprio gruppo-squadra.

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano sottoporre a prova giovani calciatori di età inferiore agli anni 16, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione tenendo in considerazione le seguenti necessarie condizioni:

- 1) le società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni anagraficamente compiuti ed i 16 anni, previo rilascio di regolare "nulla osta" da parte della società di appartenenza e che il giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione;
- 2) soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati, specifici requisiti può essere concessa la possibilità di sottoporre a "prova" giovani calciatori di età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni residenti nella medesima regione, o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione, e/o giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 16 anni provenienti da altra regione.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come "Scuola di Calcio";
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il bambino;
- situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società;
- presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, ai fini di una più compiuta valutazione sull'inserimento del bambino nel gruppo-squadra ed a testimonianza del

clima educativo che comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport).

Le società devono attenersi alla seguente procedura:

- Le società che intendono “sottoporre a prova” un giocatore, chiedono autorizzazione preventiva (all’inizio della Stagione Sportiva e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2015) in base ai requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al Comitato Regionale LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile;
- il Settore Giovanile e Scolastico, autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione di un comunicato ufficiale nazionale;
- nel corso della Stagione Sportiva la società (preventivamente autorizzata) che intende “provare” giovani calciatori deve inviare comunicazione informativa solo ed esclusivamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico entro 24h precedenti dallo svolgimento della “prova” senza necessità di ricevere ulteriore autorizzazione;
- alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report dei calciatori che hanno “sottoposto a prova”, suddivisi per fascia d’età e gruppo-squadra;

Le società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 12 anni, possono utilizzare i giovani anche in occasione di gare amichevoli e/o Tornei nazionali della categoria Esordienti nel numero massimo di tre calciatori, ovviamente, per poter usufruire di tale opportunità, la società deve aver ottenuto la necessaria autorizzazione all’inizio della stagione sportiva e rispettare le procedure sopra indicate.

3) ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE

3.1 Attività di base (Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti)

All'Attività di Base femminile si applicano le disposizioni di cui alla Sezione "1" del presente Comunicato .

Nel caso in cui sussista l'oggettiva impossibilità di far partecipare le bambine appartenenti alle diverse categorie e fasce d'età alle gare con i bambini di pari età (in qualsiasi fascia d'età delle categorie "Pulcini", "Esordienti" o "Giovanissimi"), si potrà richiedere deroga al Settore Giovanile e Scolastico per la partecipazione delle predette calciatrici alle gare della categoria o fascia d'età inferiore di un anno alla propria. A tal fine dovrà essere presentata specifica richiesta al Comitato Regionale territorialmente competente, per il tramite della rispettiva Delegazione della LND e allegando all'istanza una dichiarazione firmata dagli esercenti la potestà genitoriale (vedasi fac-simile in allegato).

Nella categoria "Piccoli Amici" sarà, invece, automaticamente consentita alle bambine, senza necessità della richiesta di deroga, la partecipazione all'attività della fascia d'età inferiore di un anno alla propria.

Il Settore Giovanile e Scolastico prenderà comunque in esame eventuali ulteriori richieste di deroga diverse da quelle previste, purché opportunamente motivate.

3.2 Attività giovanile agonistica - categoria giovanissimi

Alla attività giovanile - categoria giovanissimi si applicano le disposizioni di cui alla Sezione "3" del presente Comunicato .

Alle ragazze in età per la categoria giovanissimi viene concessa la possibilità di partecipare al campionato Giovanissimi in squadre miste o composte da sole ragazze, anche se appartenenti per età alla categoria Allieve (in tal caso è necessario presentare richiesta di deroga con le modalità fissate nella Sezione 2 lettera C).

3.3 Torneo giovani calciatrici categoria "Giovanissime"

Il Settore Giovanile e Scolastico organizza il Torneo Nazionale Giovani Calciatrici - categoria Giovanissime.

Conduzione tecnica delle squadre

Le società che partecipano al Torneo nazionale giovani calciatrici categoria “Giovanissime” le dovranno avere in organico un tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

3.4 Torneo giovanile - categoria “Allieve”

I Comitati Regionali e le Delegazioni della LND territorialmente competenti organizzano il Torneo Giovanile - categoria Allieve.

Conduzione tecnica delle squadre

Le società che partecipano al Torneo nazionale giovani calciatrici categoria “Giovanissime” le dovranno avere in organico un tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

3.5 Women's Football Day

Il Settore Giovanile e Scolastico organizza, nell'ambito del programma di sviluppo del Calcio femminile della UEFA, il Women's Football Day, con le modalità che saranno comunicate con apposita circolare

4) ATTIVITÀ DI CALCIO A CINQUE

4.1 Attività di base

(“Piccoli Amici”, “Pulcini”, “Esordienti”)

All'Attività di Base di Calcio a Cinque si applicano le disposizioni di cui alla Sezione “1” del presente Comunicato

a) Conduzione tecnica delle squadre

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale qualifica di “Allenatore di Calcio a 5” rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

4.3 Attività giovanile - categoria “Giovanissimi”

L'attività di Calcio a Cinque della Categoria “Giovanissimi/e” si articola in Campionati e/o Tornei maschili e femminili, a livello regionale, provinciale e locale

a) Conduzione tecnica delle squadre

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di “Allenatore di Calcio a 5” rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

4.4 Attività giovanile - categoria “Allievi”

L'attività di Calcio a Cinque della categoria “Allievi” si articola in campionati e/o tornei maschili e femminili, a livello regionale, provinciale e locale

a) Conduzione tecnica delle squadre

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di “Allenatore di Calcio a 5” rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

5) ATTIVITÀ SCOLASTICA

I proficui rapporti di collaborazione instaurati tra FIGC e MIUR, in relazione alla promozione dell'attività sportiva scolastica, hanno portato a sottoscrivere, per l'anno scolastico appena trascorso, una prima convenzione mediante la quale sono stati integrati in un unico progetto didattico-sportivo le rispettive attività dedicate alla disciplina del calcio. Consapevoli dei risultati che questa "unione di intenti" ha prodotto, è intenzione delle parti sviluppare ulteriormente la collaborazione con l'obiettivo, per la prossima stagione, di dare vita ad una nuova progettualità didattico-sportiva con la quale ampliare l'offerta formativa volta alla crescita culturale di tutti gli studenti, valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno e adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

A tale proposito il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e l'Ufficio V° del MIUR condividono l'opportunità di sviluppare un "progetto quadro" rivolto a tutti gli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado dell'intero territorio italiano, finalizzato a far maturare eticamente i più giovani e alla diffusione e promozione della cultura del rispetto in tutte le sue diverse accezioni.

Il valore di riferimento che ispirerà quindi i percorsi formativi che accompagneranno gli impegni sportivi per il prossimo anno scolastico sarà il *"RISPETTO"*, mentre *"Il tifo corretto come forma di rispetto"*, il tema da sviluppare.

Per gli aspetti specifici del progetto, nei diversi ordini di scuola, si rimanda ad apposita circolare esplicativa.

6) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Il Settore Giovanile e Scolastico vigila con particolare attenzione sul rispetto delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza.

Si invitano tutte le società al rispetto del Decreto Legge del 24 aprile 2013 *“Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 169 del 20 Luglio 2013.

Vedi anche www.gazzettaufficiale.it

6.1 Tutela medico-sportiva

Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi **preventivamente** a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno.

Il certificato medico di idoneità deve rimanere agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura del medico sociale.

Le Società sono responsabili dell’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all’attività sportiva.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 43 delle N.O.I.F. comporta il deferimento dei responsabili, da parte del Procuratore Federale, alla Commissione Disciplinare competente.

a1) Attività non agonistica

Per ogni calciatore di età compresa fra i 5 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, la società deve acquisire la certificazione della IDONEITÀ all’attività sportiva NON AGONISTICA, rilasciata all’interessato in data antecedente al tesseramento, dal proprio medico di base o dal proprio pediatra di base o da uno specialista in Medicina dello Sport.

In quest’ultimo caso la Società Sportiva che richiede la visita medica deve rilasciare all’atleta il modulo di richiesta da consegnare allo specialista.

a2) Attività agonistica

Per ogni calciatore di età superiore ai 12 anni la società deve acquisire la certificazione della IDONEITÀ all'attività sportiva AGONISTICA, rilasciata all'interessato in data antecedente al tesseramento, previa visita medica effettuata esclusivamente da Medici Specialisti in Medicina dello Sport operanti in ambulatori di medicina dello sport presso le Aziende UU.SS.LL. o presso altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti all'Albo Regionale degli Specialisti operanti presso Studi privati autorizzati dalla Regione ed elencati nell'Albo Regionale.

Con le stesse modalità la società deve acquisire la certificazione dell'IDONEITÀ all'attività sportiva AGONISTICA dei giovani calciatori già tesserati che compiono il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva.

La Società è tenuta ad informare gli interessati circa tale disposizione.

a3) Idoneità temporanea

In caso di rilascio di certificato medico di idoneità all'attività sportiva di durata inferiore ai 12 (dodici) mesi (normale validità dei certificati medici) viene indicata la data di scadenza dello stesso. Allo scadere del certificato medico, il tesseramento è automaticamente sospeso ed il calciatore dovrà ripetere la visita medica per il rilascio di una nuova certificazione di idoneità.

a4) Inidoneità temporanea

Qualora, nel corso della visita medica per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva, lo specialista ritenga opportuno richiedere ulteriori accertamenti clinici, viene rilasciato al giovane calciatore un certificato medico di sospensione dell'idoneità alla pratica sportiva in attesa di ulteriori esami. In questo caso il giovane calciatore, non appena effettuati i controlli richiesti, è tenuto a recarsi nuovamente dallo stesso specialista per il rilascio del certificato di ripristino della idoneità sportiva.

Il ripristino dell'idoneità deve essere certificato dallo stesso specialista o struttura sanitaria che in precedenza ha riscontrato la inidoneità temporanea.

a5) Inidoneità

Quando viene riscontrata una inidoneità all'attività sportiva, il calciatore, per tutto il periodo di validità del certificato medico (12 mesi) non può essere tesserato e, se tesserato, non può svolgere l'attività sportiva.

Il giovane calciatore può ricorrere alla **Commissione di Appello Regionale** entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato medico. Nel periodo che intercorre tra il ricorso e la sentenza, il giovane calciatore non può essere tesserato. Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

In caso di mancato ricorso alla Commissione d'Appello Regionale entro i termini previsti, la inidoneità avrà la durata di 12 (dodici) mesi a far data dal rilascio del certificato medico.

In presenza dei casi sopra descritti (idoneità temporanea, inidoneità temporanea, inidoneità) le Società Sportive hanno l'obbligo di informare tempestivamente (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) la Segreteria Federale, la Lega professionistica di appartenenza, la Divisione competente, il Comitato Regionale o la Delegazione della LND territorialmente competente, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico ai fini della revoca o sospensione del tesseramento.

Il Comitato Regionale - o la Delegazione della LND territorialmente competente - dovrà trasmettere tempestivamente la relativa documentazione al Settore Giovanile e Scolastico, che provvederà ad adempiere a quanto di propria competenza.

La Società Sportiva che ne omette la comunicazione è deferita, da parte del Procuratore Federale, alla Commissione Disciplinare.

7) NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ GIOVANILI

7.1 Tesseramento giovani calciatori

a) Disposizioni generali

Per partecipare alle attività delle categorie giovanili, i calciatori devono risultare così tesserati:

a1) “Piccoli Amici” e loro Assicurazione;

a2) “Giovani”:

“Cartellino Annuale Pulcini, Esordienti, Giovanissimi ed Allievi”

a3) “Giovani dilettanti”

a4) “Giovani di serie”

a5) “Giovani” stranieri

Per le specifiche informazioni circa modalità di tesseramento e di svincolo, si rimanda ad apposita circolare esplicativa

7.4 Assistenti dell'arbitro e calciatori impiegati

come assistenti dell'arbitro

Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro. Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di sei nel caso in cui sia utilizzato come assistente dell'arbitro un calciatore, da considerare anch'esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell'arbitro purché non sia stato espulso.

Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l'eventuale affidamento di compiti di assistente dell'arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

7.5 Sostituzione dei calciatori

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della FIGC, si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di 7 calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;
- soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

Per quanto concerne i Tornei "Pulcini" ed "Esordienti", oltre alle normative di cui sopra in fatto di sostituzioni, valgono anche quelle contenute nelle "Norme Regolamentari delle Categorie di Base

7.6 Impiego degli arbitri nelle gare del Settore

a) Gli arbitri delle gare dei Campionati e Tornei Giovanili vengono designati dai competenti organi tecnici dell'Associazione Italiana Arbitri.

b) Come riportato nelle Norme generali per le categorie di base, le gare dei tornei ufficiali Pulcini vengono arbitrate con il "metodo dell'autoarbitraggio" mentre le gare

dei tornei Esordienti possono essere dirette da dirigenti o da calciatori delle categorie Allievi o Juniores.

7.7 Classifica disciplina

Per Campionati Allievi e Giovanissimi organizzati ufficialmente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, è obbligatoria l'applicazione della seguente tabella:

a) A carico di calciatori

- 1^a Ammonizione punti 0,40
- 2^a Ammonizione punti 0,60
- dalla 3[°] Ammonizione e per le successive punti 0,50
- Squalifiche:
 - a) per una giornata di gara punti 2
 - b) per ogni giornata di gara oltre la prima punti 1
 - c) da due a sei mesi punti 15
 - d) da più di sei mesi a un anno punti 25
 - e) da più di un anno a tre anni punti 40
 - f) da più di tre anni a cinque anni punti 50

b) A carico di dirigenti, tecnici, soci, tesserati

- Ammonizione punti 1
- Ammonizione con diffida punti 1,50
- Inibizioni (dirigenti) e squalifiche (tecnici, soci, tesserati):
 - a) per una settimana punti 3
 - b) per ogni settimana, oltre la prima,
sino a un massimo di tre mesi (2 punti a settimana) punti 2
 - c) da più di tre mesi sino a sei mesi punti 30
 - d) da più di sei mesi a nove mesi punti 40
 - e) da più di nove mesi ad un anno punti 50
 - f) da più di un anno a tre anni punti 70

g) da più di tre anni a cinque anni punti 80

c) A carico di Società

- Ammonizione punti 1
- Squalifica del campo:
 - a) per una gara punti 10
 - b) per due gare punti 20
 - c) per tre gare punti 30
- Penalizzazioni:
 - a) di un punto in classifica punti 10
 - b) di due punti punti 15
 - c) di tre punti punti 20
- Applicazione art. 17 del C.G.S.,
commi 1,2,3,5: punti 10
- Ammende:
 - a) fino a € 25,00 punti 0,50
 - b) da più di € 25,00 a € 51,00 punti 1,5
 - c) da più di € 51,00 a € 103,00 punti 3
 - d) da più di € 103,00 a € 258,00 punti 10
 - e) da più di € 258,00 a € 516,00 punti 20
 - f) da più di € 516,00 in poi punti 30

d) Esclusioni dalla classifica del “Premio Disciplina”

Le sottoindicate sanzioni comportano l'automatica esclusione della Società dalla classifica del “Premio Disciplina”:

- a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
- b) Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare

- c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica
- d) Condanna della Società per illecito sportivo
- e) Retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica
- f) Esclusione della Società dal campionato
- g) Revoca dei titoli acquisiti

È da considerarsi non ammessa o esclusa dai Campionati Regionali Allievi o Giovanissimi unicamente la squadra Allievi o Giovanissimi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina (vedasi, al riguardo, quanto previsto, per entrambe le categorie, ai paragrafi b7 e c6 della "Sezione 3 - Attività giovanile").

Si evidenzia, però, che in caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni. La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale della LND con una relazione del Presidente.

7.8 Ammende a carico di società per infrazioni disciplinari

Gli Organi Disciplinari comminano alle Società, per infrazioni disciplinari, le sanzioni pecuniarie, commisurando le stesse alla gravità dei singoli casi.

a) Rinunce a gare

Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sottoindicate ammende ed eventuali indennizzi:

Campionato/Torneo	Nazionale	Regionale	Provinciale e Locale	Esordienti e Pulcini
1° rinuncia	516,00	103,00	25,00	10,00
2° rinuncia	1.032,00	180,00	51,00	25,00
3° rinuncia	1.549,00	361,00	77,00	46,00
4° rinuncia	2.852,00	516,00	103,00	61,00

N.B.

A norma dell'art. 53, comma 5, delle N.O.I.F. le società che rinunciano per la quarta volta a disputare gare sono escluse dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

A norma dell'art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia.

b) Indennizzi

Qualora una Società rinunci a disputare una gara, può essere addebitato alla stessa, oltre alle ammende previste, anche l'indennizzo per spese di organizzazione.

7.9 Incontri amichevoli organizzati da Società

Incontri amichevoli a carattere regionale, provinciale o locale

Qualora una Società intenda organizzare incontri amichevoli a carattere Regionale, Provinciale o Locale, la società stessa dovrà preventivamente informare il Comitato Regionale o la Delegazione competente territorialmente almeno 24 ore prima della disputa della gara. Le richieste devono contenere l'orario d'inizio della gara, la categoria coinvolta, il nominativo e l'indirizzo preciso del campo di giuoco, il nominativo del responsabile dell'organizzazione, il nominativo del responsabile organizzativo della squadra avversaria. La richiesta completa dei dati sopra citati costituisce autorizzazione allo svolgimento. Qualora il Comitato (o la Delegazione) riceva richieste incomplete delle informazioni NON autorizzerà la gara.

Alla fine di ogni mese, le società che hanno fatto richiesta dovranno inoltrare alla Delegazione competente territorialmente un Report con tutte le gare amichevoli disputate.

Incontri amichevoli a carattere nazionale (con squadre di fuori regione)

Le richieste per l'organizzazione di incontri amichevoli a carattere Nazionale devono essere inviate all'Ufficio Tornei del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC tramite i Comitati Regionali competenti nel territorio almeno 5 giorni prima della disputa della gara. Le richieste devono contenere l'orario d'inizio della gara, la categoria coinvolta, il nominativo e l'indirizzo preciso del campo di giuoco, il nominativo ed il telefono del responsabile dell'organizzazione, il nominativo ed il telefono del responsabile organizzativo della squadra avversaria. Esaminata la richiesta la FIGC - SGS provvederà ad autorizzare la disputa della gara dando comunicazione al Comitato Regionale LND e al Coordinamento Federale Regionale SGS competente sul territorio ed alle Leghe di competenza.

Qualora le richieste vengano inviate incomplete dei dati sopra citati la gara NON verrà autorizzata.

Alla fine di ogni mese, le società che hanno fatto richiesta dovranno inoltrare all'Ufficio Tornei del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC tramite i Comitati Regionali competenti nel territorio un Report con tutte le gare amichevoli disputate.

Incontri amichevoli a carattere internazionale

(normativa F.I.F.A. in vigore dal 01 agosto 2011 con circolare numero 1273)

Le richieste di autorizzazione per l'organizzazione di incontri amichevoli a carattere internazionale devono pervenire all'Ufficio Tornei del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC tramite i Comitati Regionali competenti nel territorio almeno 20 giorni prima della data prevista per l'incontro. Le richieste devono contenere l'orario d'inizio della gara, la categoria coinvolta, il nominativo e l'indirizzo preciso del campo di giuoco, il nominativo ed il telefono del responsabile dell'organizzazione, il nominativo ed il telefono del responsabile organizzativo della squadra avversaria, e l'autorizzazione rilasciata dalla Federazione di appartenenza. Esaminata la richiesta la FIGC - SGS provvederà ad autorizzare la disputa della gara dando comunicazione al Comitato Regionale LND e al Coordinamento Federale Regionale SGS competente sul territorio ed alle Leghe di appartenenza.

Qualora le richieste vengano inviate incomplete dei dati sopra citati la gara NON verrà autorizzata.

8) REGOLAMENTAZIONE DEI TORNEI

ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ

8.1 Organizzazione dei tornei

L'organizzazione di un torneo è esclusivamente riservata ad una o più Società regolarmente affiliate alla FIGC o ai Comitati Regionali e alle Delegazioni della LND territorialmente competenti, che possono avvalersi della collaborazione o del patrocinio di Enti pubblici e morali: Regioni, Province, Comuni, Circoscrizioni, Istituti Bancari, Pro-Loce, Aziende Turistiche, Strutture periferiche di altre Federazioni Sportive, Associazioni Culturali, Religiose, di volontariato ecc.

Nei regolamenti deve essere indicato:

- Le Società, i Comitati o Delegazioni ed eventuali Enti collaboratori o patrocinatori
- l'esatta denominazione del Torneo
- la data e la sede di effettuazione del torneo
- la sede della Società o del Comitato organizzatore

- il nominativo ed i recapiti (numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) del dirigente responsabile cui fare riferimento

Di norma possono organizzare Tornei calcistici giovanili a carattere Internazionale o Nazionale solo le Società che svolgono attività ufficiale di Settore Giovanile.

È comunque consentito anche alle Società che non svolgono attività ufficiale di Settore Giovanile, previo accoglimento di un'apposita, motivata richiesta da inoltrare ai Comitati e Delegazioni di competenza, organizzare tornei calcistici giovanili a carattere Regionale, Provinciale o Locale.

Le Società devono scrupolosamente attenersi ai regolamenti emanati in materia dal Settore Giovanile e Scolastico.

Territorialità:

Non è consentito alle Società organizzare Tornei al di fuori del proprio territorio regionale.

In nessun Torneo è consentita la partecipazione di calciatori “fuori quota”.

8.2 Categorie giovanili aventi titolo di partecipazione ai tornei organizzati da Società

Nel rispetto dei limiti di età sopra enunciati nella Sezione 1, hanno titolo di partecipazione le seguenti categorie:

ALLIEVI

ALLIEVI B

GIOVANISSIMI

GIOVANISSIMI B

ESORDIENTI

ESORDIENTI PRIMO ANNO

PULCINI TERZO ANNO

PULCINI SECONDO ANNO

PULCINI PRIMO ANNO

PULCINI MISTI

PICCOLI AMICI

Per quanto concerne la categoria “PICCOLI AMICI” (età: da 5 anni compiuti a 8 anni non compiuti al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva in corso) è categoricamente vietato organizzare Tornei e Manifestazioni a carattere Internazionale e Nazionale o partecipare a Tornei all’Estero (in quanto l’attività di tale categoria deve essere prevalentemente ludico-motoria e deve essere svolta seguendo adeguati principi psicopedagogici, metodologici e tecnico-didattici).

È invece consentito organizzare Manifestazioni, preferibilmente a carattere Locale o Provinciale, nelle quali, peraltro, non dovranno essere previste né formazione di classifiche né, tanto meno, graduatorie di merito.

8.3 Modalità organizzative dei Tornei

a1) Tornei a carattere Internazionale

I regolamenti devono pervenire all’Ufficio Tornei della FIGC - SGS, ai fini della necessaria autorizzazione, tassativamente almeno **60 giorni prima** della data di inizio del torneo.

I regolamenti devono obbligatoriamente contenere il programma delle gare e devono essere redatti solo ed esclusivamente seguendo lo schema degli appositi modelli fac-simile predisposti dal SGS, che possono essere richiesti ai Comitati Regionali ed alle Delegazioni Provinciali/Locali territorialmente competenti, oppure scaricati dal sito www.settoregiovanile.figc.it.

La trasmissione dei citati regolamenti all’Ufficio Tornei del Settore deve effettuarsi tramite i Comitati Regionali di competenza, i quali sono anche tenuti ad esprimere il proprio parere. La suddetta scadenza deve essere rigorosamente rispettata.

I regolamenti devono contenere la precisa indicazione, categoria per categoria, delle squadre straniere accompagnatori partecipanti comprensivo di nome, cognome, giorno, mese ed anno di nascita, la località, e la struttura dove verranno ospitati e la nazione di appartenenza.

Il mancato rispetto dei termini sopra stabiliti è motivo sufficiente perché non venga accordata la prescritta autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo del S.G.S. o dall’Organismo a ciò appositamente delegato dal Consiglio Direttivo stesso.

Per ogni categoria partecipante va redatto un apposito regolamento, pertanto non sono accettati regolamenti cumulativi.

Inoltre, secondo la vigente normativa FIFA (circolare numero 1273), in vigore dal 01 agosto 2011 dovranno essere allegate ai regolamenti dei Tornei Internazionali anche le autorizzazioni a partecipare delle Federazioni di appartenenza delle squadre straniere che prenderanno parte al torneo

a2) Tornei a carattere Nazionale

I regolamenti dei Tornei di cui in epigrafe devono pervenire all'Ufficio Tornei del S.G.S. ai fini della necessaria autorizzazione tassativamente almeno **45 giorni prima** della data di inizio del torneo. Il mancato rispetto dei termini sopra stabiliti è motivo sufficiente perché **non venga accordata** la prescritta autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo del SGS o dall'Organismo a ciò appositamente delegato dal Consiglio Direttivo stesso. I Regolamenti, devono essere redatti solo ed esclusivamente seguendo lo schema degli appositi modelli fac-simile predisposti dal Settore Giovanile e Scolastico, che possono essere richiesti ai Comitati Regionali e alle Delegazioni Provinciali/Locali Territorialmente competenti, oppure possono essere scaricati dal sito www.settoregiovanile.figc.it

La trasmissione dei citati regolamenti all'ufficio tornei del Settore deve effettuarsi tramite i Comitati Regionali di competenza, i quali sono anche tenuti ad esprimere il proprio parere.

I Regolamenti devono **obbligatoriamente contenere il programma delle gare.**

Per ogni categoria partecipante va redatto un apposito regolamento, pertanto **non sono accettati regolamenti cumulativi**

b) Partecipazione di squadre giovanili italiane a Tornei all'Estero

Le richieste di partecipazione a Tornei all'estero debbono essere trasmesse all'Ufficio Tornei Settore per il **tramite il Comitato Regionale territorialmente competente 45 (quarantacinque) giorni prima dell'inizio delle citate manifestazioni. La richiesta deve contenere il nominativo ed il telefono del dirigente accompagnatore responsabile della trasferta (nuova normativa FIFA).**

I Comitati Regionali debbono accompagnare le richieste con un motivato parere sulla serietà e consistenza tecnico-organizzativa delle Società interessate. Le Società sono tenute entro 10 giorni dal rientro delle manifestazioni, ad inoltrare al Comitato Regionale territorialmente competente la scheda valutativa allegata all'autorizzazione rilasciata dalla FIGC. Il Comitato provvederà ad inviarla all'Ufficio Tornei della FIGC -

SGS. Qualora tale procedura non venisse rispettata, non verranno concesse alle Società inadempienti successive autorizzazioni per partecipare a Tornei all'estero.

Le richieste di partecipazione ai Tornei all'Estero che hanno inizio a giugno e terminano a luglio sono da considerarsi appartenenti alla Stagione Sportiva successiva a quella in corso, pertanto possono parteciparvi calciatori tecnici e dirigenti che sono in regola con il tesseramento per la Stagione Sportiva successiva a quella in corso.

Tutte le Società affiliate alla FIGC, che partecipano a Tornei all'Estero senza autorizzazione, sono passibili di deferimento ai competenti organi disciplinari.

c) Tornei giovanili a carattere regionale, provinciale e locale

Le richieste per l'organizzazione dei Tornei sopra indicati, corredate dai relativi regolamenti, devono pervenire ai Comitati Regionali territorialmente competenti ai fini della prescritta autorizzazione almeno **30 giorni prima** della data di inizio, se il Torneo è a carattere regionale e almeno **20 giorni prima** della data di inizio, se è a carattere Provinciale o Locale: è data facoltà ai Comitati Regionali di demandare alle Delegazioni della LND territorialmente competenti la prescritta autorizzazione. I sopra citati tempi di presentazione delle richieste devono essere tassativamente rispettati ed è **facoltà dei** Comitati Regionali e alle Delegazioni della LND territorialmente competenti di respingere richieste pervenute fuori dai termini. I Comitati Regionali hanno facoltà di disciplinare l'attività dei citati Tornei in base alle rispettive esigenze, **ovviamente nel rispetto delle normative, in precedenza emanate in materia dal Consiglio Direttivo del S.G.S. e pubblicate sui Comunicati Ufficiali e/o con apposite circolari.** I Tornei che prevedono la partecipazione di un numero massimo di 3 (tre) squadre appartenenti a Delegazioni della LND limitrofe, ma di Regione diversa rispetto alla sede in cui vengono organizzati, sono assimilabili a Tornei a carattere Regionale.

d) Tornei di fine stagione

Ai tesserati con vincolo annuale per la corrente Stagione Sportiva (calciatori, tecnici e dirigenti) è consentito partecipare solo a Tornei che abbiano termine **entro il 30 Giugno della medesima stagione sportiva.**

I Tornei che cominciano dal 1° Luglio della stagione successiva sono da considerarsi appartenenti, appunto, alla stagione sportiva successiva e pertanto **possono parteciparvi solo calciatori, tecnici e dirigenti in regola con il tesseramento della stagione sportiva successiva a quella in corso.**

La citata disposizione è valida anche per la partecipazione di squadre Italiane a Tornei all'Estero.

e) Adempimenti dei Comitati Regionali

I Comitati Regionali, nel proprio ambito territoriale, fissano le date di effettuazione dei tornei, così da evitare inopportune e dannose concomitanze e sovrapposizioni, che incidano negativamente sia sugli impegni scolastici dei calciatori che sull'aspetto tecnico delle manifestazioni. Dovrà essere previsto, in particolare, almeno un giorno di riposo per i ragazzi partecipanti. I Comitati Regionali devono far rispettare scrupolosamente le vigenti disposizioni in materia di oneri economici da parte degli organizzatori dei tornei (tassa approvazione torneo; versamento per spese arbitrali). Ai Comitati Regionali e alle Delegazioni della LND territorialmente competenti è demandato il compito di effettuare controlli per accertare che le norme contenute nei regolamenti dei tornei approvati vengano, poi, rispettate in sede di effettuazione dei Tornei stessi.

8.4 Tempi di gara

Nei Tornei a rapido svolgimento o dove sono previste più partite nello stesso giorno oppure qualora le partite si svolgano in ore serali, i tempi di gioco devono essere ridotti.

Nelle Categorie Esordienti e Pulcini, sarà quindi possibile diminuire i tempi di gioco da tre a due. Rimane inalterato il principio delle sostituzioni come già stabilito dal presente CU.

Per quanto riguarda la determinazione del punteggio le modalità previste per le categorie Esordienti e Pulcini rimangono invariate, come già stabilito dal presente CU.

8.5 Disposizioni integrative

Non è consentita l'effettuazione di Tornei che creino difficoltà allo svolgimento dell'attività ufficiale o alla frequenza scolastica dei giovani calciatori.

In particolare, i Tornei a carattere regionale e provinciale dovranno essere organizzati prevedendo una formula a rapido svolgimento.

Alle Società è vietata la partecipazione di proprie squadre, formate da medesimi giocatori della stessa categoria a più Tornei che si svolgono in contemporanea.

E' vietato altresì rilasciare nullaosta ai propri tesserati per partecipare a più Tornei che si svolgono in contemporanea, sia con la società di appartenenza che, eventualmente, con altre società.

Prestiti:

È consentito un numero massimo di tre giocatori per squadra per le categorie Allievi e Giovanissimi.

I prestiti sono vietati nella categoria Pulcini ed Esordienti fatto salvo quanto di seguito specificato.

Per i Tornei Nazionali della categoria Esordienti sarà possibile utilizzare un numero massimo di tre giocatori in prestito solo per le società che ne avranno fatto richiesta ed ottenuto l'autorizzazione da parte del SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO della FIGC a "sottoporre a prova giovani calciatori" (vedi paragrafo "Provini").

Nei tornei a carattere internazionale i prestiti sono vietati sia nella categoria Esordienti che in quella Pulcini.

Alle Società è assolutamente vietato partecipare a tornei con squadre formate tipo Selezione o Rappresentativa; le uniche Rappresentative che possono partecipare ai tornei sono esclusivamente quelle ufficiali dei Comitati Regionali e Delegazioni della LND. Non è consentita l'organizzazione di rappresentative delle categorie Esordienti e Pulcini

Si precisa inoltre che, nei Tornei delle categorie Allievi e Giovanissimi, l'utilizzo dei prestiti è subordinato all'autorizzazione da parte della FIGC del rispettivo specifico regolamento.

Non è pertanto necessaria altra documentazione o richiesta aggiuntiva, essendo una opportunità già prevista nel regolamento del Torneo.

Tutte le Società affiliate alla FIGC, che organizzino Tornei senza la prescritta autorizzazione, sono passibili di deferimento ai competenti organi disciplinari.

Tutte le Società affiliate alla FIGC, che partecipano a Tornei non autorizzati, sono passibili di deferimento ai competenti organi disciplinari

Sono altresì passibili di deferimento le Società che non rispettino le norme contenute nei regolamenti dei Tornei approvati e quelle riportate sul presente C.U. n. 1.

Ulteriori precisazioni, chiarimenti ed eventuali altre disposizioni, verranno emanate attraverso specifica circolare e l'apposita *"Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili Organizzati dalle Società"* pubblicata all'inizio di ogni stagione sportiva.

EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE

Le normative indicate nel presente Comunicato Ufficiale vengono annualmente integrate e/o modificate, qualora necessario, con ulteriori disposizioni, la cui pubblicazione è prevista in apposite Circolari o Comunicati Ufficiali, diramati dal Settore Giovanile e Scolastico, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci